

Numero
3603

cl

0

Bellinzona
13 luglio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Bundesgasse 18
Palazzo federale, ala orientale
3003 Berna

ipr@bj.admin.ch

Consultazione – Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci consultato in merito all’approvazione della Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005 (CFor), sulla quale esprimiamo volentieri le seguenti osservazioni.

In generale, la proposta di approvazione della Convenzione in oggetto è condivisa dal Cantone Ticino. In particolare, riteniamo importante l’adesione della Svizzera alla CFor in considerazione del fatto che la nostra economia è orientata all’esportazione, nonché per rafforzare l’attrattiva del nostro Paese come sede di tribunali internazionali. Salutiamo favorevolmente il fatto che tutti gli Stati contraenti riconoscono ed eseguono la decisione del giudice prescelto, aumentando così la prevedibilità delle controversie transfrontaliere, soprattutto per le imprese, e riducendo le spese processuali. Tutti questi fattori portano infatti ad un rafforzamento della piazza commerciale e finanziaria della Svizzera e un aumento della certezza e della prevedibilità del diritto, necessarie per il commercio e gli investimenti, in relazione agli importanti partner commerciali della Svizzera.

A nostro avviso ciò è ad esempio opportuno in ambito esecutivo, in quanto un creditore svizzero che deve escutere un debitore domiciliato all’estero, può veder riconosciuta in Svizzera la sentenza emanata all’estero. Questo riconoscimento permette al creditore di rivalersi sui beni del debitore situati in Svizzera. Nella legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) tale principio è già sancito all’art. 81 cpv. 3 in ambito di rigetto definitivo dell’opposizione, nonché in ambito di sequestro giusta l’art. 271 cpv. 3 LEF.

Rileviamo che l’adesione della Svizzera alla CFor avrà ripercussioni principalmente per i cantoni, ritenuto che l’organizzazione della giustizia e dei tribunali è di loro competenza.

RG n. 3603 del 13 luglio 2022

Prendiamo tuttavia atto che non si prevede che i tribunali nei cantoni verranno aditi con maggiore frequenza (ad eccezione dei cantoni che desiderano istituire un tribunale commerciale a orientamento internazionale) e che non è nemmeno ipotizzabile un aumento delle domande di riconoscimento e esecuzione delle decisioni.

Concordiamo quindi con la proposta di adesione della Svizzera alla Convenzione summenzionata.

Non riteniamo infine necessario che la Svizzera avanzi riserve o rilasci dichiarazioni riguardo alla Convenzione, in quanto condividiamo i commenti contenuti nel rapporto esplicativo (pag. 25 e seguenti) e non ravvediamo come eventuali riserve possano portare un giovamento concreto.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet